

## La professione dell'archeologo e la riforma mancata

Esercitare la professione di archeologo non strutturato è molto complesso e i problemi che affrontiamo ogni giorno ci mettono davanti agli occhi un'evidenza: noi non esistiamo. Non esistiamo né come professionisti né come intellettuali, non esistono leggi specifiche che ci tutelino. Questa consapevolezza ci ha portato a seguire molto da vicino il difficile iter della legge sulla riforma degli ordini e sul riconoscimento delle professioni non ordinistiche, legge che ha subito una battuta d'arresto con la recente crisi di governo.

Strettamente connessa col nostro lavoro è la mancanza del riconoscimento della proprietà intellettuale. Troppo spesso capita di consegnare documentazione scientifica di uno scavo o di materiali e di vederla poi utilizzata in pubblicazioni altrui senza neanche essere nominati.

Attualmente la proprietà intellettuale è regolata dalla legge n. 633 del 1941 (più nota come legge sul diritto d'autore) che nel corso dei decenni ha avuto numerose modifiche. Citiamo tra le più recenti il D.Lgs. 13/2/2006 n. 118 (autori di opere d'arte e di manoscritti), il Decreto Legge 22/3/2004 n. 72 (diffusione telematica abusiva di audiovisivi) e il D.Lgs. n.



Giorgia Leoni, Presidente C.I.A.

30/2005 che ha separato la proprietà industriale da quella intellettuale.

Ma le cose stanno finalmente cambiando: presso il MiBAC è stato creato, per formulare una nuova normativa, un Comitato per la riforma della legge sul diritto d'autore, col quale stiamo collaborando affinché venga introdotta una formula che, apposta in calce ad ogni nostro elaborato scientifico (sia esso tradizionale o multimediale) ci permetta di rivendicarne la proprietà in senso lato ed impedisca di fatto che venga usato da altri per fini personali e non istituzionali.

Il secondo punto sul quale stiamo focalizzando la nostra azione è il riconoscimento del diritto allo studio e all'accesso a dati e a

reperiti.

In troppe occasioni risulta impossibile ottenere i dati di vecchi scavi o addirittura ci viene negato l'accesso ai magazzini presso i quali sono conservati i materiali scavati da noi stessi. Nel caso di vecchi scavi la scusa più diffusa è che l'autore dello scavo abbia in corso lo studio per la pubblicazione, con situazioni kafkiane: dati negati per lavori eseguiti negli anni Cinquanta il cui autore è ormai ultraottuagenario e non ha alcuna intenzione e spesso la forza di studiare più nulla; pubblicazioni di scavi anche molto importanti annunciate una ventina d'anni fa e mai uscite. La situazione si fa realmente grave quando i dati vengono negati anche se li si richiede per conto

dello Stato o di un ente locale che hanno la necessità di conoscerli per poter programmare un'opera di pubblica utilità. Se poi si richiede per iscritto l'accesso ai materiali invocando gli art. 22 e ss. della Legge 241/90 (meglio nota come Bassanini) ci verrà immediatamente opposta la mancanza di personale.

La ovvia conseguenza è che nella maggior parte dei casi il malcapitato di turno desiste e si occupa di altre cose, ma intanto gli è stato negato un diritto fondamentale: il diritto allo studio.

Ci stiamo attivando per affrontare tale situazione valutando eventuali iniziative legali per ottenere il libero accesso ai dati e ai reperiti e soprattutto perché venga fissato in un tempo ragionevole il diritto di prelazione sullo studio di scavi e materiali da parte degli autori degli scavi stessi, come viene ormai richiesto anche dai settori più illuminati delle Soprintendenze.

Se il segreto di Stato su gravi avvenimenti di rilevanza nazionale viene tolto dopo trent'anni, non si capisce perché il diritto di prelazione sullo studio di uno scavo debba durare *ad libitum*.

**Maria Cristina Leotta**  
Confederazione Italiana  
Archeologi